

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI ALBO ODONTOIATRI PROVINCIALI**

**E MAIL PERSONALE**

**E MAIL ORDINI**

Il Presidente

della Commissione per gli iscritti

all’Albo degli Odontoiatri

**Oggetto: COMUNICAZIONE**

Cari Colleghi,

nella continua opera di reciproca informazione e comunicazione desidero informarvi che l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, in [risposta all’interpello n. 904-1126/2017](http://www.mysolution.it/link/f966224d1eaa4a728c2912054d3be919.aspx%22%20%5Ct%20%22_blank) ha affermato che i soci professionisti delle Società tra professionisti (STP), i quali adottano il modello societario delle società di capitali, possono non essere titolari di partita Iva individuale nel caso in cui la loro attività professionale si esaurisca nella società stessa. Per quanto riguarda i compensi previsti per i soci professionisti, nel caso di distribuzione di utili a fine esercizio, questi coincidono con i dividendi. Invece, gli eventuali compensi percepiti dai soci professionisti amministratori sono assimilati al reddito di lavoro dipendente.

I redditi prodotti dalle STP sono redditi di impresa ai sensi dell’art. 81 del TUIR.

Di fatto Il compenso previsto per il socio professionista senza partita iva di una STP – società di capitale – costituisce reddito di capitale e pertanto verrà tassato solo in caso di distribuzione degli utili come reddito di capitale ai sensi dell’art.44, comma 1, lett. e) TUIR (fatta salva, se ammessa, l’opzione per il regime di trasparenza ex art.116 del TUIR).

Il compenso erogato dalla STP al socio non titolare di partita iva  per l’attività di amministratore è qualificato invece come reddito assimilato ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett.c-bis del TUIR.

Le prestazioni rese dalle STP non sono soggette a ritenute di acconto di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973.

**Si tratta di chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito e che sono in linea con quanto già sostenuto dalla CAO Nazionale e dalla professione odontoiatrica in genere.**

**Si sottolinea ancora che le delucidazioni che pervengono possono costituire un elemento di garanzia per quanto riguarda il versamento della contribuzione ENPAM da parte dei soci professionisti delle STP.**

**Si rileva infatti che sono imponibili alla Quota B Enpam “i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all’iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale”.**

**Per completezza, infine, è corretto segnalare che siamo di fronte ad una interpretazione normativa di carattere fiscale e che non risulta ancora giurisprudenza consolidata in materia.**

Cordiali saluti

Giuseppe Renzo

M.F.

All.to